



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA TOSCANA

COMUNICATO

Il Direttore Generale delle finanze con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020 ha disposto, a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione, l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, restando ferma la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di formulare richieste urgenti, utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero utilizzando i recapiti telefonici della Commissione, pubblicati su questo sito istituzionale della Giustizia tributaria.

La determinazione dispone altresì che, nel caso in cui particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la Commissione, si dovrà contattare preventivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria, per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute con riferimento agli ambienti di lavoro.

Ciò posto, vista la necessità di garantire il deposito degli atti relativi a controversie aventi valore di lite fino a 3.000 euro, per le quali le **parti non assistite da un difensore** possono effettuare il deposito degli atti anche secondo le modalità analogiche previste dall'art. 16 del D. Lgs. 546/92, tenuto conto della necessità di garantire, nella situazione emergenziale in atto, la sicurezza degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle disposizioni normative e delle misure organizzative adottate per la gestione della Fase 2, si dispone che la parte dovrà richiedere preventiva autorizzazione, indicando la motivazione dell'accesso, effettuando una prenotazione con richiesta via e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ctrib.r.fi@mef.gov.it, con un preavviso di 2 giorni lavorativi, ovvero con prenotazione sul portale della Giustizia Tributaria.

Una volta ricevuta l'autorizzazione, l'accesso dell'utente presso la sede della Commissione per effettuare il deposito degli atti sopra indicati, dovrà avvenire in ossequio alle prescrizioni e alle misure precauzionali previste, con l'utilizzo della mascherina ed il rispetto delle distanze interpersonali indicate secondo apposita cartellonistica apposta in prossimità del Front office

nei locali di ricevimento del pubblico, che indica visivamente agli utenti i comportamenti da seguire per il rispetto delle misure adottate (distanziamento interpersonale, numero massimo di persone).

Si rammenta altresì che per il deposito di atti in modalità analogica è possibile fare ricorso alla spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, tramite l'utilizzo del servizio postale consentito per il deposito degli atti processuali.

Nel caso di richiesta di appuntamento per il **deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo processuale alla Corte di Cassazione** (art. 62 del d.lgs. n. 546/1992), si rammenta che tale tipologia di richiesta è tra quelle specificamente fruibili per i professionisti e gli enti impositori in modalità telematica, attraverso le funzionalità del PTT, seguendo il percorso indicato:

1. dalla home page del PTT > area "Deposito documenti" > "Invio NIR - Ricorso - Altri atti"
2. selezionare dal primo menu a tendina la C.T. competente e dal secondo menu "Altri atti e documenti"
3. compilare la prima scheda "Dati generali" facendo attenzione alla correttezza dei dati inseriti
4. dal menu a tendina "Tipo documento", scorrere l'elenco e selezionare "ISTANZA DI TRASMISS. FASC. IN CASSAZIONE".

Sarà quindi possibile per il difensore della parte privata e della parte pubblica scaricare dal sistema un'attestazione di deposito telematico dell'istanza ex art. 369 c.p.c.

La parte privata per poter visualizzare il fascicolo processuale e scaricare l'attestazione e la sentenza dovrà allegare (se non già presente in atti) la nuova procura del difensore.

Per le **richieste di copia di sentenza** si potrà procedere come di seguito specificato:

- per la richiesta di copia semplice, scaricando direttamente la sentenza dal PTT, ovvero mediante invio di richiesta scritta a mezzo del servizio postale, allegando le marche corrispondenti al costo copia e busta preaffrancata e precompilata per la spedizione della stessa;
- per la richiesta di copia autentica, anche ad uso Cassazione, mediante invio di richiesta scritta a mezzo del servizio postale, contenente le marche corrispondenti al costo dei diritti come per legge e busta preaffrancata e precompilata per la spedizione della copia autenticata, anticipando la richiesta a mezzo email all'indirizzo ctrib.r.fi@mef.gov.it.

Al riguardo si rammenta che, con l'introduzione del PTT è possibile estrarre dal fascicolo informatico anche le copie dei provvedimenti del Giudice in esenzione del pagamento dei diritti di copia semplice e che, a norma del comma 2 dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/92, i difensori pubblici e privati possono attestare la conformità delle copie degli atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'Ufficio di Segreteria, con esonero dal pagamento dei diritti di copia autentica (Circolare n. 1 /DF del 4 luglio 2019).

IL DIRETTORE ad interim
Cristina Bulzacchelli